

## LA NUOVA DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA- RAEE-PILE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18-7-2009 è stato pubblicato il decreto 13 maggio 2009 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante **“Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.”** Il decreto è dunque entrato in vigore il giorno 2 agosto 2009.

Si ricorderà che con il Decreto 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, è stata posta in essere, per la prima volta nell'ordinamento giuridico di settore, la **“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.**Tale articolo definisce **“centro di raccolta” : l’“area ..per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.**

Il nuovo decreto, come quello originario, non fa riferimento alla sola disciplina sopra richiamata, ma anche al **decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE), sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti”**, e successive modifiche. Tale ultima disciplina, lo ricordiamo, non è attualmente integralmente in vigore per la mancanza dei decreti ministeriali applicativi della stessa.

La finalità del decreto dell'8 aprile 2008 e di quello che lo modifica (del 13 maggio 2009) deve rintracciarsi nella **“necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.**

### **Le modifiche al DM 8 aprile 2008**

Il decreto 13 maggio non abroga completamente il DM 8 aprile 2008, ma ne modifica e sostituisce alcune parti. In particolare modifica: 1) il campo di applicazione 2) l'elenco dei rifiuti che si possono conferire.

Il nuovo DM fissa il termine di adeguamento dei centri di raccolta già operanti **al 18 gennaio 2010.**

**Altri obblighi sono già vigenti.**

**dal 2 agosto 2009:**

- I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

- Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde»

**dal 20 agosto 2009 :**

- Il gestore del centro di raccolta esistente deve presentare domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Le modalità di iscrizione sono state fissate con **DELIBERAZIONE del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori del 20 luglio 2009**, recante **“Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti”**. Tale delibera, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5-8-2009, è dunque entrata in vigore il **20 agosto 2009**.

**Il nuovo decreto sui centri di raccolta e le sue conseguenze saranno analizzati nei corsi del 7 ottobre a Venezia (Formel), del 9 ottobre a Firenze (Ti-forma), del 12 ottobre a Bologna (UPI-Confservizi) e del 16 ottobre a Milano( Formel).**

**In tali corsi verranno affrontati anche gli importantissimi temi connessi alla disciplina dei Centri di Raccolta e cioè :**

- 1) gli obblighi e le responsabilità dei Comuni e dei soggetti gestori del servizio di igiene urbana per la raccolta e la gestione dei R.A.E.E., ai sensi del Dlgs 151 del 2005,**
- 2) gli obblighi e le responsabilità dei produttori, distributori e gestori di RAEE e relativi rifiuti**
- 3) gli obblighi e le responsabilità dei Comuni e dei soggetti gestori del servizio di igiene urbana per la raccolta e la gestione delle pile e degli accumulatori**
- 4) gli obblighi e le responsabilità dei produttori, distributori e gestori di pile e accumulatori e relativi rifiuti**

Si rammenta che **entro il 18 settembre 2009, i "produttori"** (chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,) **di pile e accumulatori**, di cui all'art. 2 del Dlgs 188/2008, **dovranno iscriversi ad un apposito Registro** tenuto dalle Camere di Commercio su incarico del Ministero dell'Ambiente.